

LE FARMACIE DEGLI ENTI LOCALI: LUCI ED OMBRE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO



1. PREMESSA

Dagli ultimi anni '90 ad oggi si è intensificato l'interesse degli enti locali nei confronti dell'argomento della gestione delle farmacie comunali in forma societaria e, correlativamente, se ne è occupata la giurisprudenza dei giudici amministrativi, in relazione alle particolari problematiche che scaturiscono dalle diverse opzioni di gestione di tale servizio pubblico, anche in ragione della stratificazione di normative generali e speciali non sempre fornite di adeguato coordinamento. Tuttavia, proprio il crescente interesse generale degli enti locali per la gestione in forma societaria – e, quindi, privatistica – di un servizio che non solo presenta indubbio interesse sociale ma, anche, interessanti risvolti economici, rende utile ripercorrere le tappe della – non di rado contorta – strada seguita dal legislatore per consentire lo svecchiamento dei modelli di gestione anche in un settore così peculiare.

**Le opere
che si interessano
della realizzazione
degli interporti sono
assoggettabili
alle prescrizioni
del D.Lgs. n. 158/95**

La dottrina più attenta ⁽¹⁾ ha da qualche tempo focalizzato gli aspetti più interessanti dei vari *step* della privatizzazione (che vanno dalla trasformazione delle vecchie aziende municipali in società per azioni sino ad arrivare alla dismissione del pacchetto di maggioranza), e a quelli più controversi, fondamentalmente incentrati, come sopra ricordato, da un assetto regolatorio contraddittorio quando non palesemente lacunoso.

Non è possibile, tuttavia, intraprendere un sia pur sommario *excursus* sulle questioni più interessanti senza trattare dell'aspetto che più di recente è stato toccato dalla riforma dei servizi pubblici locali (art. 35 l. n. 448/2001), ossia dalla qualificazione del servizio, cui si riconnettono fatalmente anche le diverse opzioni gestionali astrattamente prospettabili.

2. LA NATURA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

2.1. Il quadro normativo e le conseguenze

Com'è noto, l'art. 35 della legge finanziaria per il 2002 (l. n. 448 del 2001) ha dettato una nuova disciplina della materia dei servizi pubblici, sensibilmente diversa da quella previgente.

La prima novità riguarda la rottura dell'unitarietà che contraddistingueva il vecchio regime, in modo tale che, attualmente, i servizi locali sono riconducibili a due grandi categorie: quella dei servizi di rilevanza industriale e quella dei servizi privi di detta rilevanza.

Le due categorie sono poi regolate da norme di dettaglio differenti, ispirate a contrapposti principi di fondo: nell'assetto normativo dei servizi industriali il canone fondatore è rappresentato dalla più rigorosa tutela della concorrenza nell'erogazione, mentre in quello dei servizi non industriali le esigenze della concorrenza appaiono sensibilmente temperate dall'esigenza di dare massima espressione alla dimensione "sociale", che in questi servizi assume grande rilievo.

Le norme disciplinanti le forme di gestione dei servizi mutano in relazione al mutare della loro natura: secondo il testo riformato dell'art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000, l'erogazione dei servizi locali di rilevanza industriale, "da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore,

con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica". Quindi, sebbene non sia preclusa all'ente locale la costituzione o la partecipazione a società, è comunque esclusa ogni possibilità di affidare direttamente a queste ultime la gestione dei servizi, essendo le stesse obbligate a sottoporsi al confronto concorrenziale con ogni altra impresa che aspiri alla gestione.

Radicalmente diverso è invece il tenore dell'art. 113-bis, volto a definire le regole per la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale, secondo il quale questi servizi "sono gestiti mediante affidamento diretto a: (...) e) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile".

La prospettiva è dunque inversa rispetto a quella adottata dall'art. 113: l'affidamento diretto alle società a partecipazione comunale rappresenta la regola ed il confronto concorrenziale costituisce invece l'eccezione (art. 113 bis, comma 4).

Dall'art. 113 bis, si desume anche che:

- le società a cui è possibile affidare direttamente il servizio possono essere sia a maggioranza pubblica locale sia a capitale locale di minoranza (in quest'ultimo caso, varranno le sopravvissute norme del d.P.R. n. 533 del 1996);

- l'affidamento può essere fatto in favore di una società costituita *ad hoc* dal comune ovvero in favore di una società a partecipazione comunale che già esista;

- quando il servizio che si vuole affidare ad una società è attualmente gestito per mezzo di azienda speciale o consortile, è possibile attivare il meccanismo di trasformazione delle aziende

(1) LABARILE, *Ordinamento farmacie comunali e servizi: un colpo alle privatizzazioni*, in Guida agli enti locali, n. 11 del 24 marzo 2001, pagina 40 e id., *Panorama - servizi locali utilities tra riforma al palo e privatizzazioni enti in ordine sparso sulla via del mercato*, in Guida agli enti locali n. 9 del 10 marzo 2001, pagina 98.

**Le uniche difficoltà
in ordine alla normativa
da adottare
sorgerebbero in merito
alla gestione
della fase esecutiva
dell'appalto**

in società disciplinato dall'art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Se l'assegnazione diretta ad una società comunale è riservata al solo ambito dei servizi non industriali, è chiaro che diviene fondamentale definire quali, tra i servizi degli enti locali, siano in tale modo definibili e quali debbano essere invece definiti come servizi di rilevanza industriale. Il problema è però di non facile soluzione. Infatti, l'art. 35 della legge n. 448/2001 rinvia ad un regolamento governativo di esecuzione l'individuazione dei servizi con rilevanza industriale; regolamento, questo, che non ha ancora visto la luce.

2.2. l'importanza della questione qualificatoria

L'importanza della questione qualificatoria è resa evidente dal fatto che disegnare i confini tra le due categorie di servizi è indispensabile per poter comprendere il corretto regime giuridico applicabile ad ogni singola attività. Prescindendo da ogni giudizio sull'opportunità di una scelta che privilegia un'elencazione puntuale dei servizi ad una definizione generale, che sarebbe certamente più capace di sopravvivere al dinamico e rapido divenire che caratterizza la materia, resta il fatto che il regolamento, a dieci mesi di distanza, non ha ancora visto la luce. Col che, sono date due vie.

O si ritiene il regolamento indispensabile per la classificazione dei servizi in industriali e non industriali e si deve in conseguenza concludere che l'intera disciplina dell'art. 113 non può trovare applicazione fintanto che non sia stata emanata la normativa di esecuzione (con conseguente immutata possibilità di affidamento diretto a società pubbliche di ogni servizio, indipendentemente dalla sua natura), oppure si assume che l'applicazione dell'art. 113 non sia subordinata all'emanazione del regolamento. In quest'ultima ipotesi, che pare da privilegiare, è dunque necessario trovare un criterio che consenta, in attesa del re-

golamento, di distinguere tra servizi industriali e servizi non industriali.

Pur essendo ipotizzabili differenti criteri interpretativi, sembra preferibile quello che pone a proprio fondamento la funzionalità o meno delle reti e degli impianti ri-

spetto al servizio.

In termini più chiari: poiché l'intero complesso della disciplina dei servizi industriali (art. 113) ruota intorno al principio della separazione tra la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l'erogazione del servizio e di fatto non può applicarsi ai servizi che non siano caratterizzati dalla presenza di detti beni, pare logico ritenere che la rilevanza industriale riguardi i soli servizi che necessitano di reti ed impianti. D'altro canto, se è sufficientemente chiaro che cosa debba intendersi per reti ed impianti ⁽²⁾, più problematico è definire il concetto di "altre dotazioni patrimoniali".

In linea astratta, sono possibili due interpretazioni. Un'interpretazione larga, per così dire, contabilista, che considera dotazioni i beni comunque legati al servizio, creando, però, l'inaccettabile paradosso di imporre la separazione o lo scorporo di ogni bene strumentale (così, dei *computers*, delle penne ecc.).

La seconda interpretazione è più stretta ed è senz'altro l'unica accettabile: l'espressione "dotazioni patrimoniali" indica i beni che costituiscono lo *strumento essenziale di produzione del servizio* (es.: autobus); vale a dire, quelli senza i quali il servizio non esiste (non già quelli meramente strumentali). In sintesi, debbono considerarsi servizi privi di rilevanza industriale e quindi affidabili direttamente a società a partecipazione dell'ente locale, quei servizi il cui svolgimento non è inscindibile da reti, impianti e dotazioni patrimoniali intese nel senso che si è poco sopra specificato.

Ciò, ovviamente, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione previsto dal comma 16 dell'art. 35 l. n. 448/2001.

(2) T.A.R. Trentino Alto Adige 20.10.1999, n. 364 e 2.9.2000, n. 356.

2.3. La qualificazione del servizio inerente alle farmacie comunali

Alla luce delle considerazioni che si sono svolte, è possibile prospettare una soluzione al quesito della natura del servizio “farmacie comunali”.

Innanzitutto, pare doversi ritenere che la gestione delle farmacie municipali integri un'ipotesi di servizio privo di rilevanza industriale. Infatti, l'attività non si caratterizza per la presenza di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in senso tecnico: la gestione abbisogna unicamente di un locale idoneo, al pari di ogni attività economica ed al pari di ogni altro servizio di natura non industriale (si pensi, ad esempio, ai centri di prima accoglienza, oppure alle residenze per anziani) ed il prodotto dell'attività non richiede l'impiego di alcuna attrezzatura che non sia meramente strumentale (dalla vendita dei prodotti alla preparazione degli stessi, fino alla misurazione della pressione).

A conferma della natura non industriale del servizio, la *bozza* attualmente nota del regolamento di esecuzione dell'art. 35, nell'elencazione dei settori caratterizzati dai servizi industriali non comprende la conduzione delle farmacie comunali.

3. LE SOLUZIONI OPERATIVE

3.1. Le possibili ipotesi di gestione societaria dei servizi farmaceutici. La normativa speciale

Ciò premesso, occorre ora passare all'esame delle possibili soluzioni pratiche per dare corso alla privatizzazione del servizio in questione.

Come noto, l'art. 10, lett. *d*) della legge 362/91 che ha modificato il comma 1, art. 9 della legge 475/68, prevede che i comuni possano gestire le farmacie di cui sono titolari, a mezzo di società di capitali tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità. Dal testo di legge non è individuabile comunque, se la partecipazione al capitale sociale del comune debba essere prevalente e/o minoritaria.

Sull'argomento si ricorda che sono state introdotte due possibili “deroghe” all'art. 9 della legge 475/68, giusto art. 10 della legge 362/91:

- una per così dire, di carattere generale, in quanto non riguarda le sole società di capitali per la gestione delle farmacie comunali;
- l'altra specifica di tale tipo di società.

Con la prima deroga è stato eliminato il vincolo della proprietà maggioritaria; con la seconda l'obbligatoria presenza dei farmacisti ex dipendenti, nella compagine sociale.

A questo punto il comune “titolare” esclusivo di farmacie comunali, ex art. 10 della legge 362/91, può per la loro gestione, non solo costituire, ma anche partecipare ad una società che avrà quali soci due o più soggetti: il comune titolare e altri soci pubblici e privati.

In proposito si precisa che come sottolineato dalla dottrina, a differenza delle farmacie private, per le quali l'art. 11 della legge 475/68 stabiliva che il farmacista doveva avere la gestione personale e diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia, nell'ambito invece delle farmacie comunali, la titolarità del diritto di esercizio su concessione rilasciata dall'Autorità amministrativa è ascrivibile esclusivamente ai comuni.

Ne consegue la dissociazione della titolarità del diritto di esercizio delle farmacie comunali, dalla gestione dell'“azienda”, che risulta pertanto essere scollegata dalla titolarità e può essere svolta secondo vari modelli di gestione.

La scissione tra titolarità che rimane in capo al comune, e la gestione del servizio comporta che, ove il comune si ridetermini a costituire una società, ben potrà mantenere la titolarità del diritto di esercizio, che mai potrà essere oggetto di dismissione, ma potrà invece essere oggetto del trasferimento della sola gestione dell'azienda farmaceutica, intesa quale complesso di beni organizzati e destinati all'esercizio di un'impresa commerciale, società della quale mai potrà dismettere l'intero capitale sociale.

La norma prevede infatti che il diritto di esercizio delle farmacie di cui il comune è concessionario, non può essere oggetto di cessione, donde per cui solo il modulo di gestione dell'“azienda” può essere oggetto di trasferimento secondo l'ordinamento far-

maceutico. Ne consegue che sarà necessario prima di scegliere il modello organizzativo di gestione, far valutare preventivamente il valore dell'azienda farmaceutica, al fine di fissarne i necessari parametri economici ed i conseguenti ritorni per il comune titolare del servizio farmacie. Il comune potrà, nel caso opti per la gestione tramite una società, detenere ovvero partecipare alla stessa mantenendo o la maggioranza del capitale sociale, in ragione almeno del 51% dello stesso, ovvero la minoranza pari a non meno del 20%, e ciò al fine di garantire comunque, *ex art. 1 comma 3 d.P.R. 533/96*, il potere di controllo attraverso la convocazione dell'assemblea dei soci, *ex art. 2367 c.c.*.

Le recenti modifiche/aggiornamenti legislativi che di seguito si richiamano, hanno confermato quanto innanzi illustrato, con la sola specificazione che la gestione di alcuni servizi pubblici locali, diverge allorché detti servizi abbiano o meno rilevanza industriale.

L'art. 113-*bis*, comma 1 lett. *c*) del d.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 35 della legge 448/2001, prevede tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, la gestione mediante affidamento diretto a società di capitali (società per azioni: art. 2325 c.c. e società a responsabilità limitata: art. 2472 c.c.).

In alternativa il comma 4 del citato art. 113-*bis*, prevede che quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi suddetti possono essere affidati a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di cui al d.lgs. 157/95.

Indipendentemente dalle scelte che l'ente locale andrà ad effettuare, i rapporti tra l'ente locale e il soggetto erogatore del servizio, devono essere regolati da un contratto di servizio *ex* comma 5 del richiamato art. 113-*bis*.

Il contratto di servizio ha infatti lo scopo di predeterminare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione del servizio "farmacie", fissando gli obblighi reciproci tra comune e società, al fine di garantire l'autonomia gestionale

della società stessa e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare dell'"esercizio" farmacie.

Detto contratto di servizio da stipularsi tra il comune e la società stabilirà la durata, le modalità, gli obiettivi del servizio affidato e disciplinerà gli aspetti economici e i poteri di verifica sulla rispondenza delle attività svolte dalla società, con particolare riferimento all'affitto del ramo di azienda della gestione farmacie. Esso dovrà tenere altresì conto delle logiche di un servizio pubblico e sociale che le farmacie comunali devono svolgere, atteso che loro scopo preminente, secondo l'ordinamento farmaceutico, non è già quello di concorrenza e del mercato, ma quello della socialità. La normativa, fermo restando per il servizio in esame la dissociazione tra titolarità e forma di gestione dell'esercizio farmaceutico, rappresenta un significativo e problematico punto d'incontro tra:

- la necessità del controllo professionale, oggetto di tutela e vigilanza normativa: quella del farmacista che è e rimane l'unico responsabile della sua conduzione tecnico-professionale;
- le esigenze della gestione attiva dell'impresa costituita appunto, dall' "azienda farmacia", nella quale viene svolta la cessione al pubblico di beni rappresentati non solo dai farmaci, ma anche da parafarmaci/prodotti da banco e servizi complementari e connessi;
- l'ineludibile controllo pubblico sulla gestione e sulla distribuzione del servizio sul territorio.

Ne consegue che il comune può procedere di fatto a realizzare la trasformazione del precedente modulo gestorio delle farmacie comunali, in una struttura societaria di gestione la quale può prevedere:

- l'affidamento diretto, *ex* comma 1, lett. *c*), art. 113-*bis*, d.lgs. 267/2000, del servizio da parte del comune ad una società di capitali costituita o partecipata dallo stesso comune anche in modo minoritario. Alla società potranno eventualmente partecipare in qualità di soci - in tal caso perderebbero lo *status* di lavoratori dipendenti *ex* comma 1 lett. *d*) art. 9 l. 475/68 -

i farmacisti che già lavorano presso le farmacie comunali e la cui partecipazione può ritenersi indispensabile, anche se non obbligatoria per legge – oppure ai sensi del comma 4 dell'art. 113-*bis*, qualora dovessero sussistere ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, il servizio potrebbe essere affidato a terzi mediante gara ad evidenza pubblica ⁽³⁾.

Relativamente ai farmacisti iscritti all'ordine professionale, in quanto dipendenti del comune, potranno preventivamente manifestare un non interesse ovvero un interesse ad acquisire una partecipazione, ancorché limitata, nella società.

In tal caso essi vedranno mutare non tanto il loro stato giuridico, quanto piuttosto il regime positivo nel rapporto di servizio con la società.

3.2. Le scelte organizzative conseguenti

La privatizzazione della gestione del servizio farmaceutico, può pertanto attuarsi:

A. attraverso l'affidamento diretto del servizio ad una società di capitali già costituita con capitale interamente pubblico o a società di capitali già costituita e di cui il comune detenga una partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113-*bis* comma 1, lett. *c*) del d.lgs. 267/2000;

B. mediante la costituzione *ex novo*, ai sensi del comma 1, lett. *d*) dell'art. 9 l. 475/68, di una società di capitali tra il comune e i farmacisti iscritti all'Ordine professionale che al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro tra il comune e gli anzidetti farmacisti che assumono la qualifica di soci;

C. mediante l'affidamento della gestione del servizio a terzi attraverso l'indizione di una gara pubblica ai sensi del comma 4 dell'art. 113-*bis* del d.lgs. 267/2000;

D. mediante gara pubblica per l'individuazione di uno o più soci privati per la costituzione di una società di capitali in cui il comune si riservi la maggioranza o la minoranza del capitale *ex art.* 116, commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000.

(3) Vedasi sull'argomento TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. 1, 13.7.1998, n. 271 e Consiglio di Stato, sez. V, 19.9.2000, n. 4850.

(4) In tal senso vedasi anche circolare Confservizi-Cispel 11.3.2002, prot.7891.

Nell'ipotesi che il comune intenda dare corso alla procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione della partecipazione della compagine privata nella costituenda società, dovrà prevedere:

– la percentuale di partecipazione cedibile: maggioritaria o minoritaria;

– il sovrapprezzo e altri elementi connessi all' "avviamento del servizio farmacie";

– l'articolazione dei soggetti partecipanti: enti pubblici;

imprese società di capitali controllati da enti pubblici;

imprese e società di capitali operanti nel settore farmaceutico;

imprenditori/farmacisti individuali;

azionariato diffuso costituito da dipendenti nell'ipotesi di costituzione di una società per azioni, anche se non è da escludersi la costituzione di una società a responsabilità limitata, almeno nella fase costitutiva;

– la durata dell'affidamento delle attuali farmacie (20-30 anni);

– la richiesta di redazione di un piano industriale quinquennale che evidenzii le strategie di gestione, gli investimenti previsti e il loro finanziamento, le politiche di sviluppo, i programmi riguardanti i miglioramenti dei servizi e della qualità della vita locale.

Nel caso di affidamento diretto ad una società di capitali di cui il comune già detenga la maggioranza del capitale sociale, si dovrà modificare lo Statuto adeguando l'oggetto sociale allo scopo di prevedervi anche la gestione del "servizio farmacie".

Quest'ultima ipotesi è possibile sulla base di quanto disposto dall'art. 113-*bis* del d.lgs.18.8.2000, n. 267 più volte citato. Tale soluzione è dettata dal legislatore per consentire ai comuni di realizzare l'affidamento diretto di servizi a non rilevanza industriale ⁽⁴⁾.

In ragione della natura non industriale del servizio, il regime applicabile è quello dettato dall'art. 113-*bis* d.lgs. n. 267 del 2000 e si deve quindi ritenere legittimo l'affidamento diretto della gestione delle farmacie comunali ad una so-

cietà per azioni a cui prenda parte il comune. Nulla impedisce che l'affidamento sia fatto ad una società a partecipazione comunale che già esista, poiché la legge riconosce la possibilità di assegnazione del servizio tanto a società "costituite", quanto a società "partecipate" dall'ente locale. Il rapporto di stretta strumentalità della società rispetto alla gestione del servizio, che nell'intenzione del legislatore giustifica l'affidamento senza gara, rende peraltro necessaria la corrispondenza tra l'oggetto della prima ed il servizio che le si intende affidare.

Ne discende che qualora l'atto costitutivo della società già esistente non preveda la gestione delle farmacie comunali tra le attività sociali, sarà necessario procedere ad una sua espressa modificazione.

Atti fondamentali per gestione servizio farmacie del COMUNE di YYYYY e la Società "XXXXX"

SCHEMA DI DELIBERA

OGGETTO: SOCIETÀ XXXXX – AFFIDAMENTO NUOVI SERVIZI SENZA RILEVANZA INDUSTRIALE: APPROVAZIONE ATTI INERENTI E CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

– Che il programma della Giunta comunale di YYYYY ha individuato tra gli obiettivi prioritari l'avvio di progetti di riorganizzazione della macrostruttura amministrativa, anche utilizzando nuove forme gestionali; in particolare prevede di trasformare l'attuale modello di gestione di alcuni servizi pubblici non strettamente connessi agli scopi istituzionali del comune, gestiti attualmente in economia dall'Amministrazione comunale stessa, giusto art. 113 *bis*, comma 2 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

– Che obiettivo è promuovere nuovi modelli gestionali così come consentito dall'attuale normativa e in particolare dall'art. 113-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; il tutto al fine di migliorarne l'efficienza, la flessibilità, lo sviluppo in termini di qualità e redditività con conseguenti vantaggi per la comunità.

– Che quanto sopra origina dalla necessità, ormai impellente, di:

– superare i vincoli di rigidità propri dell'ente pubblico in qualsiasi attività non istituzionale;

– reperire le risorse per effettuare investimenti significativi idonei a migliorare le strutture e la logistica di cui necessitano i servizi rivolti alla collettività;

– sopperire alla carenza di competenze specifiche nel settore del marketing, dello sviluppo commerciale e della dinamicità tipica dell'imprenditoria privata;

– rendere più efficiente e migliorare l'organizzazione del lavoro;

Pare altresì necessario che detta modificazione avvenga *anteriamente* all'assegnazione del servizio, così che l'atto del consiglio comunale che deliberi (ai sensi dell'art. 42, d.lgs. n. 267 del 2000) l'affidamento del servizio alla società, possa produrre immediatamente l'effetto traslativo.

4. I MODELLI E GLI SCHEMI DI ATTI

La modulistica che segue riguarda gli atti maggiormente significativi per l'attuazione di quanto sopra: lo schema di delibera per l'affidamento del servizio e lo schema di contratto di servizio. Essi vogliono essere così un utile contributo operativo in una materia particolarmente intricata come si è visto quale quella delle farmacie.

– attuare economie dei costi di gestione, razionalizzando l'organizzazione attraverso una migliore economia di scala ed affinando gli strumenti di gestione e di controllo collegabili alla qualità e flessibilità gestionale;

– sviluppare il servizio sul territorio.

– Che tra le attività più significative, possibili oggetto di intervento, va senz'altro individuata quella dei servizi di farmacia.

PRESO ATTO

– Che il Comune di YYYYY, attualmente, è titolare e gestisce direttamente due farmacie, ubicate nel territorio del Comune stesso, farmacie che svolgono attività di distribuzione e dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

– Che obiettivo è valorizzare il proprio "patrimonio aziendale", migliorando e implementando allo stesso tempo il servizio reso ai cittadini, risultato che si può raggiungere attraverso il riordino dei criteri e delle modalità di conduzione delle farmacie stesse, da attuarsi con il coinvolgimento di capitali privati e di adeguate professionalità manageriali, al fine di accrescerne l'efficienza, l'efficacia e l'ulteriore qualificazione del servizio, in modo tale da migliorare oltre il livello degli standard prestazionali, anche la produttività e la redditività trasferendone comunque i risultati sulla collettività.

– Che quanto sopra richiede la modifica dell'attuale modello gestionale attraverso il superamento della gestione in economia, che potrebbe raggiungersi nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 113-*bis* del d.lgs. 267/2000 e specifiche del settore farmaceutico, legge 362/91, utilizzando lo strumento della società di capitali di cui il comune abbia comunque una partecipazione di controllo.

– Che l'art. 10, lett. *d*) della legge 362/91 che ha modificato il comma 1, art. 9 della legge 475/68, prevede che i comuni possano gestire le farmacie di cui sono titolari, a mezzo di società di capitali, senza specificare se la partecipazione al capitale sociale debba essere prevalente e/o minoritaria.

– Che il comune quale “titolare” esclusivo di farmacie comunali, ex art. 10 della legge 362/91, può per la loro gestione, non solo costituire, ma anche partecipare ad una società che avrà quali soci uno o più soggetti fermo che la titolarità del diritto di esercizio su concessione rilasciata dall’Autorità amministrativa è ascrivibile esclusivamente al comune, con conseguente dissociazione della titolarità del diritto di esercizio delle farmacie comunali, dalla gestione dell’ “azienda”, che risulta pertanto essere scollegata dalla titolarità e può essere svolta secondo vari modelli di gestione.

– Che la scissione tra titolarità che rimane in capo al comune, e la gestione del servizio comporta che, ove il comune si ridetermini a costituire una società, ben potrà mantenere la titolarità del diritto di esercizio, che mai potrà essere oggetto di dismissione, ma potrà invece essere oggetto del trasferimento della sola gestione dell’azienda farmacie, intesa quale complesso di beni organizzati e destinati all’esercizio di un’impresa commerciale, società della quale mai potrà dismettere l’intero capitale sociale.

– Che la norma prevede infatti che il diritto di esercizio delle farmacie di cui il comune è concessionario, non può essere oggetto di cessione, donde per cui solo il modulo di gestione dell’ “azienda” può essere oggetto di trasferimento secondo l’ordinamento farmaceutico.

CONSIDERATO

– Che le recenti modifiche/aggiornamenti legislativi che di seguito si richiamano, hanno confermato quanto innanzi illustrato, con la sola specificazione che la gestione di alcuni servizi pubblici locali, diverge allorché detti servizi abbiano o meno rilevanza industriale.

– Che l’art. 113-bis, comma 1 lett. c) del d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della legge 448/2001, prevede tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, la gestione mediante affidamento diretto a società di capitali (società per azioni: art. 2325 c.c. e società a responsabilità limitata: art. 2472 c.c.).

– Che indipendentemente dalle scelte che l’ente locale andrà ad effettuare, i rapporti tra l’ente locale e il soggetto erogatore del servizio, devono essere regolati da un contratto di servizio ex comma 5 del richiamato art. 113-bis che ha lo scopo di pre-determinare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione ad esempio del servizio “farmacie”, fissando gli obblighi reciproci tra comune e società, al fine di garantire l’autonomia gestionale della società stessa e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale titolare dell’ “esercizio” farmacie.

– Che detto contratto di servizio da stipularsi tra il comu-

ne e la società affidataria del servizio stabilirà la durata, le modalità, gli obiettivi del servizio affidato e disciplinerà gli aspetti economici e i poteri di verifica sulla rispondenza delle attività svolte dalla società stessa, con particolare riferimento all’affitto del ramo di azienda della “gestione farmacie”; esso dovrà tenere altresì conto delle logiche di un servizio pubblico e sociale che le farmacie comunali devono svolgere, atteso che loro scopo preminente, secondo l’ordinamento vigente, non è già quello di concorrenza e del mercato, ma quello della socialità.

– Che il comune può procedere di fatto a realizzare la trasformazione del precedente modulo gestorio delle farmacie comunali, in una struttura societaria di gestione la quale può prevedere l’affidamento diretto, ex comma 1, lett. c) art. 113-bis, d.lgs. 267/2000, del servizio da parte del comune ad una società di capitali costituita o partecipata dallo stesso comune sia in modo maggioritario, che minoritario.

– Che sull’argomento:

1. si è acquisito in data 6.10.2002 parere favorevole del prof. Avv. dell’Università di

2. si è preso atto delle sentenze: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13.7.1998 (Comune di Bologna), n. 271; T.A.R. Lombardia, sez. staccata di Brescia, 12.4.2002, n. 1049 (Comune di Brescia); T.A.R. Lombardia, sez. staccata di Brescia, 9.2.2001, n. 140 (Comune di Cremona);

3. si è richiesta relazione tecnica al dott., consulente d’azienda, dalla quale emerge la procedura da seguirsi come da documentazione datata

– Che in conseguenza di quanto sopra il Comune di YYYYYY può affidare ad esempio, il servizio farmacie ad una propria società di capitali già costituita, di cui detiene la maggioranza del capitale sociale.

RICORDATO

– Che il Consiglio comunale di YYYYYY, con proprio atto del n....., ebbe a deliberare ai sensi della legge 8.6.1990, n. 142, la costituzione di una società a responsabilità limitata con un partner privato, scelto con procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento della gestione dei servizi di ristorazione.

– Che i risultati della collaborazione tra il comune e il partner privato, si sono rilevati più che soddisfacenti sia per la qualità dei servizi espletati, sia per i risultati economici positivi della gestione, sia per la tipologia di insediamento qualificato realizzato nel territorio comunale, sia altresì per aver introdotto nella compagine sociale un altro partner pubblico, che opera nel settore degli anziani, cui il partner privato costituente ha ceduto una quota di partecipazioni al capitale sociale pari all’1% del 49% detenuto,

il ché ha consentito un ulteriore aumento del volume d'affari della società, anche con risvolti di carattere sociale.

– Che tale soluzione avrebbe il vantaggio:

1. di consentire il reperimento di risorse per riorganizzare il servizio farmacie comunali sì da favorire gli interventi anche a carattere sociale;
2. di poter operare da subito data la conoscenza della professionalità dei partecipanti alla società che ne hanno già consentito uno sviluppo qualificato;
3. di contenere i costi generali della società che risulterebbero sostanzialmente invariati anche nel caso di assegnazione di nuovi servizi, il ché non si verificherebbe con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico che comporterebbe costi autonomi di gestione, con conseguente riduzione del risultato di gestione, sia in termini sociali, che economici;
4. la rapida esternalizzazione del servizio farmacie ad un soggetto già costituito ed il cui capitale sociale è detenuto al 51% dal Comune di YYYYYY che continuerà ad essere il socio di maggioranza;
5. la possibilità infine di inserire nell'oggetto sociale altre attività da ritenersi complementari alle iniziali, quali quelle attinenti la gestione di eventuali mense interne, ad esempio nelle scuole e di attività di catering; attività inerenti l'ospitalità turistica, l'organizzazione di ambienti destinati ad incontri culturali, mostre, manifestazioni in genere, nonché l'effettuazione di servizi di pulizia degli edifici scolastici in genere (asili nido, scuole materne, di ogni ordine e grado, nonché di custodia dei minori con lo scopo, in quest'ultimo caso, di favorire le famiglie) con il solo obbligo di formalizzare e/o integrare di volta in volta per ogni attività affidata, il contratto di servizio.

VISTO

L'art. 113 bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- lo statuto del Comune di YYYYYY;
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli allegati pareri dei dirigenti responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il parere dei revisori dei conti rilasciato il ...;
- la disponibilità della società manifestata nell'Assemblea del

PRESO ATTO

dell'inesistenza di rilievi di difformità dalle leggi, dallo statuto, e dai regolamenti.

Tutto ciò premesso delibera:

1. di modificare la forma di gestione delle farmacie comu-

nali attraverso il superamento dell'attuale gestione in economia, in gestione con affidamento a società di capitali già partecipata dal Comune di....., a far tempo dalla data di iscrizione dell'attività attribuita alla società nel registro delle imprese, conto CCIAA di

2. di approvare i seguenti atti, tutti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale:
 - relazione che determina il valore teorico e commerciale dell'attività di gestione delle farmacie comunali di e
 - atto di modifica dello statuto sociale di XXXXXX(Allegato A);
 - schema aggiornato di statuto di XXXXXX (Allegato B);
 - schema di contratto di servizio riferito al servizio gestione farmacie (Allegato C);
 - schema di contratto di affitto di azienda per la disciplina integrativa dei rapporti tra il Comune di YYYYYY e la Società XXXXXX (Allegato D);
3. di demandare alla Giunta comunale l'integrazione del contratto di servizio già approvato dal Consiglio comunale il con atto n., a suo tempo stipulato tra il Comune di YYYYYY e la Società XXXXXX con le attività complementari inserite nel nuovo oggetto sociale dello statuto di XXXXXX;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, a motivo della necessità di dare corso agli atti di cui al precedente punto 2, al fine di pervenire alla messa in esercizio del servizio farmacie entro il corrente anno 2002.

ATTI FONDAMENTALI PER GESTIONE SERVIZIO FARMACIE DEL COMUNE DI YYYYYY E LA SOCIETÀ "XXXXXX"

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

Comune di YYYYYY, con sede in YYYYYY, p.zza n., codice fiscale, in persona di nato a il, debitamente autorizzato a rappresentare l'ente in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. del e ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 nel seguito Comune e Società XXXXXX con sede in, via n., codice fiscale, partita IVA e registro imprese, CCIAA, iscritta REA n., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del nel seguito XXXXXX.

Il Comune di YYYYYY congiuntamente alla Società YYYYYY vengono definiti le Parti

PREMESSO:

- a) che con atto di Consiglio comunale n. del il Comune di YYYYYY ha deliberato di affidare ad una società a responsabilità limitata, la gestione delle farmacie di cui è titolare, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) che a seguito dei riscontri documentali sulle procedure individuate nell'art. 113 *bis* del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 è apparso di interesse per il comune assegnare la gestione del servizio farmacie a XXXXXX. di cui già detiene la maggioranza del capitale sociale, riscontrata la disponibilità dei soci privati ad operare nel servizio farmacie comunali;
- c) che XXXXXX ha dichiarato la propria disponibilità a gestire le farmacie comunali in un contesto di gestione efficiente ed economico d'impresa che possa migliorare le performance patrimoniali e reddituali della società stessa;
- d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra comune e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare delle farmacie;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e XXXXXX. conseguenti all'affidamento a XXXXXX. stessa della gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare a seguito dell'affitto d'azienda avvenuto con atto separato in data odierna.
2. L'affidamento è dato a XXXXXX. ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 113 *bis* del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.
3. Il Comune potrà affidare a XXXXXX. ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi contratti.

ART. 2

Carattere dei servizi, standard e obiettivi

1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto la loro erogazione da parte di XXXXXX. dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa.
2. XXXXXX., nell'espletamento del servizio farmaceutico e

nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie possedute ed in considerazione di una redditività attesa dalla gestione delle farmacie che consenta un margine lordo residuo annuale delle stesse (ricavi maturati – costi di diretta imputazione maturati – oneri finanziari) di almeno il 10% (dieci per cento) al perseguimento degli obiettivi seguenti:

- la promozione per l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno delle farmacie e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
 - favorire la trasformazione delle farmacie da punto di vendita a centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
 - la compravendita di specialità medicinali; prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
 - l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
 - la gestione della distribuzione all'ingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari, normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto dell'attività commerciale;
 - l'effettuazione di servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari;
 - l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa del settore.
3. Si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" che dovrà essere adottata entro dodici mesi dall'inizio dell'attività per for-

marne parte integrante. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune. La Società si impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere in attuazione delle direttive citate.

ART. 3

Durata dell'affidamento

1. L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali ha durata di anni nove, prorogabili per analogo periodo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto, dopo di che verrà a cessare senza necessità di alcuna disdetta.
2. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme allora vigenti, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.
3. Alla scadenza del contratto, si applicheranno le disposizioni contenute nel contratto di affitto dell'azienda farmacie comunali, di cui al successivo art. 4.
4. XXXXX garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per un anno dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

ART. 4

Affitto dell'azienda farmacie comunali

5. Ai fini dell'affidamento in gestione delle farmacie di cui è titolare, e site rispettivamente in località: YYYYY, via e YYYYY, via n., si fa riferimento al contratto di affitto di azienda che si intende recepito ad ogni effetto, si da costituirne parte integrante ed essenziale.

ART. 5

Responsabilità, competenze e obblighi di XXXXX

1. Dalla data di affidamento, XXXXX. sarà unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. XXXXX sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività di XXXXX improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. In particolare, per effetto del presente contratto e per

l'intera durata dell'affidamento, XXXXX. si impegna a:

- a) osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme XXXXX. sarà ritenuta unica responsabile;
- b) inserire compatibilmente con la previsione di cui all'art. 2.2 nella propria organizzazione un servizio di informazione sanitaria avvalendosi di professionisti preposti all'informativa agli utenti;
- c) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- e) assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella "Carta dei Servizi", e delle nuove "Carte dei Servizi" che dovessero essere approvate quale aggiornamento;
- f) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;
- g) garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;
- h) realizzare con cadenza annuale indagini di tipo "customer satisfaction" comunicandone l'esito al Comune.

ART. 6

Responsabilità, competenze e obblighi del Comune

1. Il Comune affida in esclusiva a XXXXX, per tutta la durata del presente contratto, la gestione delle farmacie di cui è titolare, sì come individuato al precedente art.4.
2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte di XXXXX degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
 - a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
 - b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati a XXXXX., con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse;

c) erogare eventuali contributi a copertura di “costi sociali” a fronte di prestazioni specifiche richieste.

ART. 7

Rapporti con l’utenza: la “Carta dei servizi”

1. I rapporti tra XXXXX. e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla “Carta dei Servizi”, quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati.

2. In particolare, la Carta dovrà assicurare l’informazione all’utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

3. XXXXX. si impegna a presentare al Comune, entro sei mesi dall’affidamento del servizio, una proposta di “Carta dei Servizi” in relazione a quanto contenuto nel piano aziendale di sviluppo che XXXXX. attuerà.

ART. 8

Vigilanza e controllo del Comune

1. Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

2. Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell’amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

3. Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio.

4. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione di XXXXX.

ART. 9

Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto

1. Il Comune potrà revocare l’affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:

a) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale di XXXXX.;

b) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni, non comunicata all’autorità sanitaria o da questa non autorizzata;

c) decadenza dall’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria;

d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;

e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

f) abituale ricorso all’abusivismo professionale;

g) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;

h) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti da XXXXX. con il presente contratto.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione di XXXXX., con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. XXXXX. dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il presente contratto revocando l’affidamento del pubblico servizio. Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito.

4. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui al contratto di affitto di azienda, come richiamato dal precedente art. 4.

5. XXXXX. assicura comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla comunicazione.

ART. 10

Foro competente

1. Per tutte le controversie dipendenti dall’interpretazione e dall’adempimento delle clausole del presente contratto, il Foro competente è quello della sede legale della società.

ART. 11

Elezione del domicilio

Il Comune elegge domicilio in YYYYYY via n.

XXXXX. elegge domicilio in via
n.

ART. 12

Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico di XXXXX.

Allegato:

A) Contratto di affitto di ramo d’azienda “farmacie comunali”.